**Unione civile (ordinamento civile italiano)**

L'**unione civile** è il termine con cui si indica l'[istituto giuridico](http://it.wikipedia.org/wiki/Istituto_giuridico), diverso dal [matrimonio](http://it.wikipedia.org/wiki/Matrimonio), comportante il riconoscimento giuridico, organico e complessivo, della coppia di fatto[[1]](http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_civile_%28ordinamento_civile_italiano%29#cite_note-1), finalizzato a stabilirne diritti e doveri.

In Italia tale istituto giuridico non è stato disciplinato positivamente dal legislatore. La coppia di fatto, anche omosessuale[[2]](http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_civile_%28ordinamento_civile_italiano%29#cite_note-2), quale *formazione sociale*, trova riconoscimento nell'[articolo 2 della Costituzione italiana](http://it.wikipedia.org/wiki/Articolo_2_della_Costituzione_italiana) secondo cui la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.

La coppia di fatto, in quanto tale, gode di limitati e reciproci diritti e doveri. L'unione di due persone, secondo l'ordinamento giuridico italiano, trova pieno riconoscimento solo attraverso il [matrimonio](http://it.wikipedia.org/wiki/Matrimonio), istituto accessibile alle sole persone celibi ed inaccessibile alle coppie dello stesso sesso.

Per quanto riguarda le unioni omosessuali, [Stefano Rodotà](http://it.wikipedia.org/wiki/Stefano_Rodot%C3%A0) afferma che «per continuare a discriminare gli omosessuali, si è obbligati a violare principi generali di eguaglianza, di riconoscimento dell’altro».[[3]](http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_civile_%28ordinamento_civile_italiano%29#cite_note-3)

**Coppia di fatto, matrimonio, matrimonio omosessuale, Costituzione e diritto dell'Unione europea**

L'Italia al momento non ha una legge sulle unioni civili. Tuttavia le coppie di fatto (eterosessuali, ma anche omosessuali) hanno diritti e doveri. Sono state presentate molte proposte di legge sulle unioni civili, nessuna della quali però, al 14 giugno 2014, è ancora diventata legge.

Il tema dell'unione civile è molto legato a quello del [matrimonio](http://it.wikipedia.org/wiki/Matrimonio) e a quello del [matrimonio omosessuale](http://it.wikipedia.org/wiki/Matrimonio_omosessuale), e l'opinione che una persona ha su questi due argomenti influenza decisamente quello che la stessa persona pensa dell'unione civile. Il punto di partenza giuridico è la definizione del modello di [famiglia](http://it.wikipedia.org/wiki/Famiglia) che una persona adotta, a partire dalla [Costituzione della Repubblica Italiana](http://it.wikipedia.org/wiki/Costituzione_della_Repubblica_Italiana) ove si parla di famiglia come «società naturale fondata sul matrimonio» (art. 29 della Costituzione).

Da questa definizione letterale sono state tratte conclusioni opposte, riassumibili in tre teorie diverse. Vi sono autori che:

* partendo dalla lettera dell'articolo, che riconosce solo la famiglia fondata sul matrimonio, negavano qualunque diritto e dignità alla coppia di fatto;
* altri autori affermano la piena rilevanza giuridica del fenomeno, osservando che, secondo loro, l'art. 29 della Costituzione, pur conferendo "superiore dignità" alla famiglia fondata sul matrimonio, non era di ostacolo al riconoscimento di unioni di fatto simili al matrimonio;
* una terza teoria, intermedia fra le precedenti, seguita da autori quali Rescigno, Bianca, Bessone, ammette la configurabilità della famiglia di fatto, basata non sull'art. 29 della Costituzione, che parla solo di matrimonio, ma sull'art. 2, che parla di "formazioni sociali". Quindi la coppia di fatto, pur priva di tutela specifica, sarebbe una "formazione sociale" ai sensi dell'art.2, tutelabile e rilevante giuridicamente a vari effetti.[[4]](http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_civile_%28ordinamento_civile_italiano%29#cite_note-4)

L'art. 29 della Costituzione ed il codice civile, dove descrive diritti e doveri dei coniugi, non menzionano esplicitamente la diversità di sesso di coloro che intendo sposarsi (in termine tecnico, "nubendi"). È presumibile che la Costituzione non ne parli perché all'epoca della sua stesura (è entrata in vigore il 1º gennaio 1948), per quanto scritta con lungimiranza, ritenesse tale requisito implicito, al punto da non dover neppure essere espresso nel testo. Per anni, giuristi, teorici e giudici hanno ritenuto che i due requisiti minimi, ancorché implici, del matrimonio, fossero due: la diversità di sesso dei nubendi e la volontà di sposarsi da parte di entrambi.[[5]](http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_civile_%28ordinamento_civile_italiano%29#cite_note-5)

Con il cambiamento della realtà sociale sono arrivati una serie di atti giuridici, esposti in seguito, che hanno messo in discussione gli assunti tradizionali, senza tuttavia chiarire il problema in modo definitivo.

**Sentenza 138/2010 della Corte costituzionale**

Interpellata in merito alla [costituzionalità](http://it.wikipedia.org/wiki/Costituzionalit%C3%A0) di alcuni articoli del Codice Civile che, di fatto, a causa della terminologia utilizzata, impediscono il matrimonio tra individui dello stesso sesso, la [Corte costituzionale](http://it.wikipedia.org/wiki/Corte_costituzionale) ha emesso una sentenza nella quale le unioni civili sono chiaramente chiamate in causa. Dichiarando inammissibili e non fondati i due ricorsi sollevati dal Tribunale di Venezia e dalla [Corte d'Appello](http://it.wikipedia.org/wiki/Corte_d%27Appello) di Trento (fine dei quali era il riconoscimento del matrimonio civile tra individui dello stesso sesso) la Consulta ha chiarito alcune questioni legate a tale argomento. Avendo definito, da parte del legislatore, la mancanza dell'obbligo di estendere alle coppie omosessuali la possibilità di accedere all'istituto del matrimonio (lasciando quindi discrezionalità al parlamento su questo punto) la Consulta ha affermato che, nonostante ciò, le coppie omosessuali devono comunque vedere soddisfatta l'aspirazione all'accesso a determinati diritti. Così, i giudici, spiegano il concetto:

*"L’art. 2 Cost. dispone che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Orbene, per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l’unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri".*

Escludendo che la realizzazione di tali aspirazioni *"possa essere realizzata soltanto attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio"* i giudici invitano ad esaminare le legislazioni dei Paesi che finora hanno riconosciuto le unioni suddette. Al tempo in cui è stata emessa la sentenza, la maggioranza dei Paesi dell'Europa occidentale non consentiva alle coppie dello stesso sesso di accedere al matrimonio e prevedeva svariate disparità di trattamento legale tra coppie di sesso diverso unite in matrimonio e coppie dello stesso sesso riconosciute tramite varie forme di unioni civili. La Francia, ad esempio, ancora consentiva il matrimonio alle sole coppie di sesso diverso e riconosceva le coppie dello stesso sesso unicamente tramite il patto civile di solidarietà e il concubinage, che comportavano un trattamento legale piuttosto diverso da quello spettante ai coniugi; la Germania all'epoca non prevedeva per le coppie dello stesso sesso in unione registrata parità di trattamento legale rispetto ai coniugi né in materia fiscale né in materia di prerogative quali l'adozione del figlio adottivo del partner.

**La risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2012**

Il 13 marzo 2012 il Parlamento Europeo ha votato a maggioranza una risoluzione, secondo la quale gli Stati membri dell'Unione europea (fra cui ovviamente l'Italia) non devono dare al concetto di famiglia "definizioni restrittive" allo scopo di negare protezione alle coppie omosessuali e ai loro figli.[[6]](http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_civile_%28ordinamento_civile_italiano%29#cite_note-6) Immediatamente dopo, il 15 marzo 2012, e quindi senza appoggiarsi sulla Risoluzione, ma arrivando indipendemente a conclusioni simili, la [Corte di Cassazione](http://it.wikipedia.org/wiki/Corte_di_Cassazione) italiana depositava una sentenza molto importante sul tema, la n. 4184/2012.

**La sentenza 4184/2012 della Suprema Corte di Cassazione: verso un pieno riconoscimento della famiglia omosessuale**

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4184/2012, depositata il 15 marzo 2012, ha affermato che, in alcune specifiche situazioni, le coppie omosessuali hanno il pieno diritto di rivolgersi al giudice per far valere il diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata.[[7]](http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_civile_%28ordinamento_civile_italiano%29#cite_note-4184-2012-7)

Nella stessa pronuncia si afferma che i componenti della coppia omosessuale, a prescindere dall'intervento del legislatore in materia, sono titolari del diritto alla vita familiare, del diritto inviolabile di vivere liberamente una condizione di coppia e del diritto alla tutela giurisdizionale di specifiche situazioni.

La Corte ha inoltre precisato che la differenza di sesso non è più da considerare quale elemento naturalistico del matrimonio.

Secondo la massima (cioè il riassunto ufficiale) della sentenza[[8]](http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_civile_%28ordinamento_civile_italiano%29#cite_note-8) il matrimonio contratto all'estero non è trascrivibile nei registri dello stato civile italiano. Tuttavia, esso può produrre effetti anche in Italia, quali il sorgere del diritto della coppia gay alla vita familiare e all'unità della coppia.

Più precisamente, nelle motivazioni della sentenza i Giudici della Corte Suprema hanno affermato espressamente che: "*i componenti della coppia omosessuale, conviventi in stabile relazione di fatto, se - secondo la legislazione italiana - non possono far valere né il diritto a contrarre matrimonio né il diritto alla trascrizione del matrimonio contratto all'estero, tuttavia - a prescindere dall'intervento del legislatore in materia - quali titolari del diritto alla "vita familiare" e nell'esercizio del diritto inviolabile di vivere liberamente una condizione di coppia e del diritto alla tutela giurisdizionale di specifiche situazioni, segnatamente alla tutela di altri diritti fondamentali, possono adire i giudici comuni per far valere, in presenza appunto di "specifiche situazioni", il diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata e, in tale sede, eventualmente sollevare le conferenti eccezioni di illegittimità costituzionale delle disposizioni delle leggi vigenti, applicabili nelle singole fattispecie, in quanto ovvero nella parte in cui non assicurino detto trattamento, per assunta violazione delle pertinenti norme costituzionali e/o del principio di ragionevolezza*".

La I Sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia si è spinta oltre. In una recentissima Sentenza, ha affrontato il problema della definizione di "coniuge" ai fini del diritto al permesso di soggiorno. Giudicando il caso di un italiano sposato con cittadino extracomunitario in Spagna ha sancito che "il termine coniuge non può essere interpretato secondo la normativa italiana", ma secondo il diritto comunitario. E quindi ha riconosciuto, ai fini del permesso di soggiorno, il matrimonio contratto in Spagna da due uomini, l'uno italiano, l'altro extracomunitario (nel caso, uruguayano).[[9]](http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_civile_%28ordinamento_civile_italiano%29#cite_note-9) Al giovane uruguayano è stato concesso, in basea tale sentenza, il permesso di soggiorno. È la prima volta in Italia. Per essere più precisi, il Tribunale, come la Cassazione nella sentenza di cui sopra, non ha riconosciuto il matrimonio, ma, sulla base di tale atto, il diritto della coppia gay ad avere una vita familiare in Italia.[[10]](http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_civile_%28ordinamento_civile_italiano%29#cite_note-10)

**Sentenza 170/2014 della Corte costituzionale**

L'11 giugno [2014](http://it.wikipedia.org/wiki/2014) la Corte Costituzionale ha emesso una sentenza in cui le unioni civili sono ancora chiamate in causa. La Corte ha infatti dichiarato incostituzionali le norme dell'ordinamento italiano che disciplinano l'automatico scioglimento del matrimonio in seguito al cambiamento di sesso di uno dei coniugi laddove non consentono ai coniugi stessi, dopo lo scioglimento del matrimonio, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal legislatore.[[11]](http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_civile_%28ordinamento_civile_italiano%29#cite_note-11)

Dalla sentenza:

"*La Corte Costituzionale [...] dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione dell’attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal legislatore*"

Nella sentenza si legge anche:

"*Sarà, quindi, compito del legislatore introdurre una forma alternativa (e diversa dal matrimonio) che consenta ai due coniugi di evitare il passaggio da uno stato di massima protezione giuridica ad una condizione, su tal piano, di assoluta indeterminatezza. E tal compito il legislatore è chiamato ad assolvere con la massima sollecitudine per superare la rilevata condizione di illegittimità della disciplina in esame per il profilo dell’attuale deficit di tutela dei diritti dei soggetti in essa coinvolti.*"

**La situazione in Italia al 2012. La coppia di fatto tra la legge, la giurisprudenza e l'autonomia contrattuale**

L'Italia non ha attualmente una legislazione vera e propria, organica, per le "unioni civili". Si parla pertanto di "coppia di fatto" in quanto non riconosciuta giuridicamente. Ciò non significa, tuttavia, che una unione stabile, sia pure "di fatto", non faccia sorgere in capo ai conviventi diritti e doveri. Il quadro è però frammentario, nel senso che i diritti e doveri non sono omogenei, non derivano da una normativa unitaria ed organica, come nel caso del matrimonio, ma sono frammentari e soltanto quelli previsti da specifiche leggi oppure dalla [giurisprudenza](http://it.wikipedia.org/wiki/Giurisprudenza) (sentenze che costituiscono precedenti), o autonomia contrattuale (contratti fra conviventi, che creano diritti e obblighi solo fra di loro, come un qualunque contratto). Non è pertanto vero che la coppia "di fatto" sia irrilevante per il diritto: a dispetto del nome "di fatto" essa produce in capo ai conviventi diritti e doveri.

**Diritti e doveri dei conviventi**

Le leggi che definiscono la convivenza e ne disciplinano diritti e doveri non sono recenti. Gli storici del diritto citano come prima legge italiana che contiene riferimenti ai conviventi un provvedimento che risale al [1918](http://it.wikipedia.org/wiki/1918)[[12]](http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_civile_%28ordinamento_civile_italiano%29#cite_note-12). In tale atto normativo è previsto che, sussistendone tutti i requisiti, la convivente (e non solo quindi la vedova) possa chiedere ed ottenere la [pensione di guerra](http://it.wikipedia.org/wiki/Pensione_di_guerra).

Ad esempio, l'[ordinamento penitenziario](http://it.wikipedia.org/wiki/Ordinamento_penitenziario) prevede espressamente che gli incontri con i detenuti possano essere chiesti sia dai familiari del recluso sia dal convivente di questo; vi è inoltre una disposizione che prevede il diritto del detenuto ad ottenere un permesso per imminente pericolo di vita di un familiare o del convivente. Altre norme sono contenute nel [Codice di procedura penale](http://it.wikipedia.org/wiki/Codice_di_procedura_penale_italiano) e nel [Codice civile](http://it.wikipedia.org/wiki/Codice_civile_italiano), anche con riferimento all'amministrazione di sostegno; inoltre, l'art. 342 bis del Codice civile prevede che, quando la condotta del coniuge o di altro convivente sia causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d'ufficio, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti diretti ad ordinare la cessazione della condotta e l'allontanamento dalla casa familiare. La Legge n. 154/2001 estende una previsione analoga anche ai fatti di rilevanza penale.

**I conviventi hanno diritto alla procreazione assistita**

La famiglia di fatto viene citata anche nella legge sulla [procreazione assistita](http://it.wikipedia.org/wiki/Procreazione_assistita) (Legge n. 40 del 2004). Tale legge consente espressamente non solo ai coniugi, ma anche ai conviventi (all'art. 5) di ricorrere a tecniche di procreazione assistita. Tuttavia, oltre a tutti gli altri requisiti previsti dalla legge stessa, la possibilità è concessa letteralmente dall'art. 5 a "coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi", quindi, a parte ogni altro requisito, viene spalancata la porta anche ai conviventi purché di sesso diverso, con espressa esclusione, quindi, delle coppie omosessuali. Nel testo definitivo della Legge 40/2004 è stato eliminato, invece, un requisito previsto nel disegno di legge: la stabilità della convivenza. Tuttavia i commentatori ritengono che tale requisito, pur non più espresso, sia ancora necessario e implicito: vedi ad esempio l'art.42 del codice di [deontologia](http://it.wikipedia.org/wiki/Deontologia) medica, che vieta al medico qualsiasi forma di procreazione assistita al di fuori di coppie eterosessuali stabili.

**Il convivente ha diritto a notizie sulla salute del compagno/a**

Il [Garante della privacy](http://it.wikipedia.org/wiki/Garante_della_privacy), nel 2009, ha riconosciuto il diritto del convivente a richiedere copia della cartella clinica del/la compagno/a deceduto/a, nonostante l'opposizione degli eredi.[[13]](http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_civile_%28ordinamento_civile_italiano%29#cite_note-13).

**I conviventi e l'eredità**

Un differenza fondamentale tra matrimonio e coppia di fatto riguarda l'[eredità](http://it.wikipedia.org/wiki/Eredit%C3%A0): se uno dei coniugi muore l'altro ne è erede per legge, mentre nel caso di coppia di fatto un convivente non è erede dell'altro, a meno che non lo sia per testamente del compagno/a defunto/a.[[14]](http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_civile_%28ordinamento_civile_italiano%29#cite_note-autogenerato1-14) Tra i conviventi, infatti, non esiste alcun diritto alla successione per legge.[[15]](http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_civile_%28ordinamento_civile_italiano%29#cite_note-15) Naturalmente il compagno/a può essere nominato erede, come qualunque altra persona, per [testamento](http://it.wikipedia.org/wiki/Testamento). L'inconveniente di tale soluzione, però, è che per testamento si può disporre solo di una quota del proprio patrimonio, chiamata appunto "disponibile". Se si hanno parenti stretti (come per esempio fratelli o figli) questi hanno diritti su gran parte del patrimonio, e potrebbero chiedere la "legittima", cioè la parte che spetta loro del patrimonio del defunto a prescindere dalla sua volontà diversamente espressa, quindi una disposizione in favore del compagno/a verrebbe annullata o perlomeno ridotta di molto.[[14]](http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_civile_%28ordinamento_civile_italiano%29#cite_note-autogenerato1-14)

**I cosiddetti "accordi di convivenza"**

Nonostante l'assenza in Italia di una disciplina giuridica generale delle coppie di fatto, va rilevato che, nell'ambito della libertà contrattuale e nei limiti posti dalla legge, le coppie di fatto possono dare una disciplina di rilevanza giuridica alla convivenza. Ciò è possibile se i conviventi stipulano un apposito accordo, detto comunemente *patto* o *contratto di convivenza*, mediante [atto pubblico](http://it.wikipedia.org/wiki/Atto_pubblico) o [scrittura privata](http://it.wikipedia.org/wiki/Scrittura_privata) autenticata.

I conviventi possono legalmente stabilire le regole che riguardano l'abitazione comune, le spese comuni (tra l'altro, nulla vieta ad una coppia di fatto di aprire un conto corrente cointestato), la disciplina dei beni acquistati durante la convivenza. I conviventi possono anche regolare la cessazione della convivenza e prevedere che uno di essi debba versare all'altro una certa somma, o prevedere a favore di un solo convivente il diritto di abitazione sull'immobile precedentemente utilizzato dalla coppia. Per quanto riguarda in particolare l'abitazione comune, nulla vieta alla coppia di fatto di acquistare un immobile in comproprietà, anche ricorrendo ad un [mutuo](http://it.wikipedia.org/wiki/Mutuo) cointestato; inoltre la [Corte costituzionale](http://it.wikipedia.org/wiki/Corte_costituzionale), con sentenza n. 404/1988, ha stabilito che, in caso di decesso del titolare di un contratto di locazione, il convivente ha il diritto a succedere nel contratto.

Va anche accennato al fatto che, ai sensi dell'art. 408 del Codice civile come riscritto dalla Legge n. 6/2004, è possibile nominare il convivente come amministratore di sostegno, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, in previsione di una propria eventuale futura incapacità di intendere e di volere, evidentemente anche con riferimento all'assistenza sanitaria. Nel caso in cui un convivente rimanga vittima di lesioni o deceda a causa di un fatto illecito di un terzo, la Cassazione (la massima è contenuta nella sentenza n. 8976/2005; si veda anche la sentenza n. 12278/2011) ammette pacificamente che l'altro convivente possa avanzare sempre la domanda di risarcimento del danno da fatto illecito subito dal partner, esattamente come accade per la famiglia legittima. A tal fine, l'interessato deve però provare la sussistenza della stabile convivenza.

I rimedi appena prospettati, che consentono senz'altro alla coppia di fatto di stabilire una regolamentazione piuttosto vasta dei vari aspetti connessi alla convivenza, sono tuttavia caratterizzati dal fatto di essere lasciati alla volontà delle parti: se per qualsivoglia ragione i conviventi non hanno stipulato appositi accordi di diritto privato, essi non saranno giuridicamente tutelati salvo i rarissimi casi nei quali la legge prende in considerazione la convivenza. Inoltre, ai fini della predisposizione degli accordi di convivenza, la coppia deve affrontare le spese necessarie per l'autenticare la scrittura privata, oppure necessarie per la predisposizione dell'intero atto pubblico.

**Le proposte di legge dal 1986 al 2011**

Le proposte di legge presentate nel tempo sono state numerose. In linea teorica e generale, per cercare di dare un riconoscimento giuridico alla coppia "di fatto" esistono due gruppi di soluzioni giuridiche. Il primo consiste nell'attribuire alla "coppia di fatto", cioè al solo fatto della stabile convivenza, indipendentemente dalla volontà dei conviventi, immediata efficacia giuridica. Il rapporto cessa allora di essere di mero fatto, e la convivenza produce, per il solo fatto di esistere, effetti giuridici. Il secondo gruppo di soluzioni richiede invece qualcosa di più: cioè il fatto della convivenza più la volontà espressa di entrambi i conviventi, manifestata in una qualche forma.[[16]](http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_civile_%28ordinamento_civile_italiano%29#cite_note-16).

Nel [1986](http://it.wikipedia.org/wiki/1986), grazie all'"[Interparlamentare donne Comuniste](http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Interparlamentare_donne_Comuniste&action=edit&redlink=1)" e ad [Arcigay](http://it.wikipedia.org/wiki/Arcigay) (associazione per i [diritti degli omosessuali](http://it.wikipedia.org/wiki/Diritti_degli_omosessuali)), si incominciò a discutere per la prima volta in ambito parlamentare di unioni civili. In particolare, furono la senatrice [Ersilia Salvato](http://it.wikipedia.org/wiki/Ersilia_Salvato) e le deputate [Romana Bianchi](http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Romana_Bianchi&action=edit&redlink=1) e [Angela Bottari](http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Angela_Bottari&action=edit&redlink=1) a presentare alle rispettive Camere di appartenenza un disegno di legge sulle unioni civili.

Nel [1988](http://it.wikipedia.org/wiki/1988), su insistenti pressioni di Arcigay, [Alma Agata Cappiello](http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Alma_Agata_Cappiello&action=edit&redlink=1), [avvocato](http://it.wikipedia.org/wiki/Avvocato) e parlamentare [socialista](http://it.wikipedia.org/wiki/Socialista), presentò la prima [proposta di legge](http://it.wikipedia.org/wiki/Proposta_di_legge) (PdL N. 2340, *Disciplina della famiglia di fatto*, 12 febbraio [1988](http://it.wikipedia.org/wiki/1988)), mai calendarizzata, per il riconoscimento delle convivenze tra "persone".

La proposta Cappiello, che ebbe ampia risonanza sulla stampa (che con una semplificazione giornalistica parlò di "matrimonio di serie b") adombrava il riconoscimento anche delle coppie omosessuali.

Dagli [anni novanta](http://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1990) diventa consistente il numero di proposte di legge per le unioni civili presentate sia alla Camera che al Senato, così come diventano pressanti gli inviti del [Parlamento Europeo](http://it.wikipedia.org/wiki/Parlamento_Europeo) a parificare coppie gay e eterosessuali così come coppie conviventi e sposate (vedi *Risoluzione per la parità dei diritti degli omosessuali e delle lesbiche nella Comunità europea* dell'8 febbraio del [1994](http://it.wikipedia.org/wiki/1994) nella quale si invita la Commissione ad agire per porre fine "*agli ostacoli frapposti al matrimonio di* [*coppie omosessuali*](http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Coppie_omosessuali&action=edit&redlink=1) *ovvero a un istituto giuridico equivalente, garantendo pienamente diritti e vantaggi del matrimonio e consentendo la registrazione delle unioni*" e "*a qualsiasi limitazione del diritto degli omosessuali di essere genitori ovvero di adottare o avere in affidamento dei bambini*"; vedi anche *Relazione annuale sui diritti umani*, 11350/1999 - C5-0265/1999 – 1999/2201 (INI)).

Nel corso della [XIII legislatura](http://it.wikipedia.org/wiki/XIII_Legislatura_della_Repubblica_Italiana) fu presentata almeno una decina di disegni di legge (da [Nichi Vendola](http://it.wikipedia.org/wiki/Nichi_Vendola), [Luigi Manconi](http://it.wikipedia.org/wiki/Luigi_Manconi), [Gloria Buffo](http://it.wikipedia.org/wiki/Gloria_Buffo), Ersilia Salvato, [Graziano Cioni](http://it.wikipedia.org/wiki/Graziano_Cioni), [Antonio Soda](http://it.wikipedia.org/wiki/Antonio_Soda), [Luciana Sbarbati](http://it.wikipedia.org/wiki/Luciana_Sbarbati), [Antonio Lisi](http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Antonio_Lisi&action=edit&redlink=1), [Anna Maria De Luca](http://it.wikipedia.org/wiki/Anna_Maria_De_Luca), e [Mauro Paissan](http://it.wikipedia.org/wiki/Mauro_Paissan)). Nessuno di questi disegni arrivò mai all'ordine del giorno dei lavori delle Camere, anche per il veto espresso ed esplicito delle [gerarchie cattoliche](http://it.wikipedia.org/wiki/Omosessualit%C3%A0_e_religione_cattolica), influenti su entrambe le coalizioni.

Ciò continua anche nel nuovo millennio. Nel settembre [2003](http://it.wikipedia.org/wiki/2003) il [Parlamento Europeo](http://it.wikipedia.org/wiki/Parlamento_Europeo) approva una risoluzione sui diritti umani in Europa (conosciuta come Rapporto Sylla sul rispetto dei diritti umani nell'Unione Europea) nella quale all'interno della sezione dedicata alle discriminazioni per orientamento sessuale: "*ribadisce la propria richiesta agli Stati membri di abolire qualsiasi forma di discriminazione - legislativa o de facto - di cui sono ancora vittime gli omosessuali, in particolare in materia di diritto al matrimonio e all'adozione*" e "*raccomanda agli Stati membri di riconoscere, in generale, i rapporti non coniugali fra persone sia di sesso diverso che dello stesso sesso, conferendo gli stessi diritti riconosciuti ai rapporti coniugali, oltretutto adottando le disposizioni necessarie per consentire alle coppie di esercitare il diritto alla libera circolazione nell'Unione*".

Nel corso della XIV legislatura, con l'attività politica del deputato Franco Grillini e della [militanza omosessuale](http://it.wikipedia.org/wiki/Movimento_di_liberazione_omosessuale), il dibattito sull'approvazione di una proposta per i [Pacs](http://it.wikipedia.org/wiki/Pacs) ha trovato un consenso trasversale. Franco Grillini, appena insediato, presentò una proposta di legge[[17]](http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_civile_%28ordinamento_civile_italiano%29#cite_note-17), l'8 luglio [2002](http://it.wikipedia.org/wiki/2002)) molto simile a quella firmata nella precedente legislatura dal deputato Soda, che ricalcava il matrimonio sul modello delle leggi nel frattempo approvate nei paesi di area [scandinava](http://it.wikipedia.org/wiki/Scandinavia) a partire dalla [Danimarca](http://it.wikipedia.org/wiki/Danimarca).

Un avvenimento che ha dato notevole risonanza ai Pacs è stata l'unione, il 21 ottobre [2002](http://it.wikipedia.org/wiki/2002), presso il Consolato francese a [Roma](http://it.wikipedia.org/wiki/Roma), tra Alessio De Giorgi e Christian Pierre Panicucci (che possiede anche la cittadinanza francese, la [Francia](http://it.wikipedia.org/wiki/Francia) essendosi dotata di una legge sul Pacs nell'ottobre 1999), imprenditori e animatori della comunità virtuale [Gay.it](http://it.wikipedia.org/wiki/Gay.it) su Internet, nonché impegnati da anni nel movimento di liberazione omosessuale italiano. Il giorno stesso Franco Grillini presentava la proposta di legge, sottoscritta da 161 parlamentari di centro sinistra.

L'**unione civile in Italia** è stata oggetto di un [disegno di legge](http://it.wikipedia.org/wiki/Disegno_di_legge) deliberato dal [Consiglio dei ministri](http://it.wikipedia.org/wiki/Consiglio_dei_ministri) l'8 febbraio [2007](http://it.wikipedia.org/wiki/2007) il quale avrebbe formalizzato il riconoscimento di tali unioni, sotto il nuovo nome di [DICO](http://it.wikipedia.org/wiki/DICO) - distaccandosi così dalle unioni di tipo [francese](http://it.wikipedia.org/wiki/Francia) e [britannico](http://it.wikipedia.org/wiki/Regno_Unito) - l'iter è stato però interrotto dalla caduta del [Governo Prodi II](http://it.wikipedia.org/wiki/Governo_Prodi_II) (e comunque non rientrava tra le priorità delle Camere una discussione su tale disegno di legge già nella seconda parte del Governo Prodi II).

Nel corso della [XVI Legislatura](http://it.wikipedia.org/wiki/XVI_Legislatura_della_Repubblica_Italiana) è stato depositato alla Camera dei deputati, dai deputati [Lucio Barani](http://it.wikipedia.org/wiki/Lucio_Barani) e [Francesco De Luca](http://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_De_Luca_%281961%29) e su proposta dei ministri [Renato Brunetta](http://it.wikipedia.org/wiki/Renato_Brunetta) e [Gianfranco Rotondi](http://it.wikipedia.org/wiki/Gianfranco_Rotondi), un disegno di legge riguardante le coppie conviventi, conosciuto con il nome di [DIDORE](http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=DIDORE&action=edit&redlink=1) (DDL N. 1756, *Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*, 8 ottobre 2008).

**La nuova iniziativa del Governo Renzi**

Dopo il tentativo del [Governo Prodi](http://it.wikipedia.org/wiki/Governo_Prodi) andato a vuoto insieme alle varie proposte di diversi parlamentari, si è tornato a discutere di un riconoscimento della coppia omosessuale sotto il [Governo Renzi](http://it.wikipedia.org/wiki/Governo_Renzi). [Matteo Renzi](http://it.wikipedia.org/wiki/Matteo_Renzi) già prima della sua nomina a Presidente del Consiglio aveva promesso ad un dibattito precedente alle [primarie del 2013](http://it.wikipedia.org/wiki/Elezioni_primarie_del_Partito_Democratico_del_2013) che avrebbe introdotto e sostenuto un disegno di legge che avrebbe riconosciuto le coppie omosessuali. Il disegno di legge è stato depositato da [Luigi Manconi](http://it.wikipedia.org/wiki/Luigi_Manconi), e il relatore è [Monica Cirinnà](http://it.wikipedia.org/wiki/Monica_Cirinn%C3%A0), entrambi del [Partito Democratico](http://it.wikipedia.org/wiki/Partito_Democratico)[[18]](http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_civile_%28ordinamento_civile_italiano%29#cite_note-18); successivamente vari partiti hanno dato il loro appoggio a questa legge, tra cui il [Movimento 5 Stelle](http://it.wikipedia.org/wiki/Movimento_5_Stelle), [Forza Italia](http://it.wikipedia.org/wiki/Forza_Italia), [Sinistra Ecologia e Libertà](http://it.wikipedia.org/wiki/Sinistra_Ecologia_e_Libert%C3%A0), tutti all'opposizione. Il [Nuovo Centrodestra](http://it.wikipedia.org/wiki/Nuovo_Centrodestra), membro della maggioranza, risulta invece contrario sebbene ci sia stata un'apertura da parte del Ministro dell'Interno e leader del partito, [Angelino Alfano](http://it.wikipedia.org/wiki/Angelino_Alfano). Il ddl dovrebbe portare i medesimi benefici del matrimonio alla coppia che sottoscrive l'unione civile, tra cui l'eredità, la pensione di reversibilità e l'adozione del figlio del partner, ma senza prevedere alcuna adozione congiunta da parte della coppia[[19]](http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_civile_%28ordinamento_civile_italiano%29#cite_note-19), imitando la legge sulle unioni civili tedesca approvata nel [2001](http://it.wikipedia.org/wiki/2001). In più un'unione civile sarà sottoscrivibile solo da coppie dello stesso sesso. Il testo si trova adesso in Commissione Giustizia del Senato, in ritardo a causa dell'[ostruzionismo](http://it.wikipedia.org/wiki/Ostruzionismo) di alcuni parlamentari del Nuovo Centrodestra, tra i quali [Carlo Giovanardi](http://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_Giovanardi), che ha invitato numerose associazioni cattoliche a delle audizioni per far ritardare l'arrivo del ddl nell'aula del [Senato](http://it.wikipedia.org/wiki/Senato)[[20]](http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_civile_%28ordinamento_civile_italiano%29#cite_note-20). Il Presidente del Consiglio [Renzi](http://it.wikipedia.org/wiki/Renzi) ha comunque promesso che non verrà posta la [questione di fiducia](http://it.wikipedia.org/wiki/Questione_di_fiducia) su questo disegno di legge d'iniziativa parlamentare.

**Il contratto di convivenza**

Poiché la situazione legislativa risulta tutt'ora molto lacunosa, il Consiglio del notariato[[21]](http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_civile_%28ordinamento_civile_italiano%29#cite_note-21) il 2 dicembre [2013](http://it.wikipedia.org/wiki/2013) ha approvato l'adozione dei contratti di convivenza, con i quali si sfruttano i buchi legislativi dell'ordinamento italiano per dare una tutela minima ad una coppia di fatto che non può contrarre matrimonio né vede il proprio matrimonio riconosciuto dallo Stato Italiano. I vantaggi che se ne ricavano sono tendenzialmente pochi e di natura strettamente economica. Tali contratti possono essere stipulati rivolgendosi ad un qualsiasi notaio.[[22]](http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_civile_%28ordinamento_civile_italiano%29#cite_note-22)

**I registri delle unioni civili**

Registro delle unioni civili del comune di Palermo

Il movimento LGBT, per sollecitare l'approvazione di una legge nazionale sulle unioni civili, dagli anni novanta, ha chiesto in diverse città italiane l'istituzione a livello comunale di registri anagrafici delle unioni civili. Per una coppia, [gay](http://it.wikipedia.org/wiki/Gay) o meno, la registrazione anagrafica della convivenza avrebbe assunto solo un significato simbolico, a meno che il singolo Comune non decidesse di aggiungere al valore simbolico dell'unione diritti reali (ad esempio, accesso agli alloggi popolari).

Il primo comune a dotarsi di un registro, con una delibera del 21 ottobre [1993](http://it.wikipedia.org/wiki/1993), fu [Empoli](http://it.wikipedia.org/wiki/Empoli); tuttavia il Co.Re.Co, il [Comitato regionale di controllo](http://it.wikipedia.org/wiki/Comitato_regionale_di_controllo), bocciò nemmeno un mese dopo la delibera comunale. Solo nel [2001](http://it.wikipedia.org/wiki/2001) il [TAR](http://it.wikipedia.org/wiki/Tribunale_Amministrativo_Regionale) della [Toscana](http://it.wikipedia.org/wiki/Toscana) ha accolto il ricorso del Comune di Empoli contro la sentenza del Co.Re.Co, dando ufficialmente il via libera a quel registro.

[Pisa](http://it.wikipedia.org/wiki/Pisa) seguì immediatamente l'esempio di [Empoli](http://it.wikipedia.org/wiki/Empoli), il 7 giugno [1996](http://it.wikipedia.org/wiki/1996), ma ancora una volta la delibera fu bocciata dal Co.Re.Co della Toscana, con una sentenza datata 28 giugno. Il 7 luglio la città toscana riuscì a dotarsi di un registro e la prima coppia ad iscriversi civilmente, il 20 febbraio [1998](http://it.wikipedia.org/wiki/1998), è stata [eterosessuale](http://it.wikipedia.org/wiki/Eterosessuale).

Con deliberazione di Giunta Comunale di [Napoli](http://it.wikipedia.org/wiki/Napoli) n. 451[[23]](http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_civile_%28ordinamento_civile_italiano%29#cite_note-23) del 07/06/2012 è stata definita l'organizzazione e la disciplina per l'iscrizione e la cancellazione nel registro amministrativo delle Unioni Civili. Napoli, con il Sindaco [Luigi de Magistris](http://it.wikipedia.org/wiki/Luigi_de_Magistris), e grazie al supporto del Coordinamento Campania Rainbow[[24]](http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_civile_%28ordinamento_civile_italiano%29%22%20%5Cl%20%22cite_note-24) e del tavolo permanente lgbt[[25]](http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_civile_%28ordinamento_civile_italiano%29%22%20%5Cl%20%22cite_note-25) del Comune di Napoli, risulta essere il primo grande Comune italiano ad attuare il Registro delle Unioni Civili. Il 20 luglio [2012](http://it.wikipedia.org/wiki/2012) a [Cagliari](http://it.wikipedia.org/wiki/Cagliari) con delibera della Giunta Comunale n. 140 venne istituito il Registro delle Unioni di fatto e Convivenze, come previsto dal programma elettorale di [Massimo Zedda](http://it.wikipedia.org/wiki/Massimo_Zedda)[[26]](http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_civile_%28ordinamento_civile_italiano%29#cite_note-26) e il seguente 27 luglio [2012](http://it.wikipedia.org/wiki/2012) venne istituito a Milano il registro delle unioni civili[[27]](http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_civile_%28ordinamento_civile_italiano%29#cite_note-27)[[28]](http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_civile_%28ordinamento_civile_italiano%29#cite_note-28), come previsto dal programma elettorale di [Giuliano Pisapia](http://it.wikipedia.org/wiki/Giuliano_Pisapia)[[29]](http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_civile_%28ordinamento_civile_italiano%29#cite_note-29). Il 28 gennaio [2015](http://it.wikipedia.org/wiki/2015) anche il [Consiglio Comunale](http://it.wikipedia.org/wiki/Consiglio_Comunale) di [Roma](http://it.wikipedia.org/wiki/Roma) approva il Registro delle Unioni Civili per la [Capitale](http://it.wikipedia.org/wiki/Capitale). Attualmente sono molto numerose le città italiane che si stanno dotando di un registro anagrafico delle unioni civili. Anche alcuni dei principali capoluoghi come Firenze, Torino, Napoli[[*senza fonte*](http://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia%3AUso_delle_fonti)]. Altre importanti città vogliono dotarsi presto dello stesso strumento legislativo come [Bologna](http://it.wikipedia.org/wiki/Bologna), [Bari](http://it.wikipedia.org/wiki/Bari) e [Genova](http://it.wikipedia.org/wiki/Genova). Nel luglio del [2013](http://it.wikipedia.org/wiki/2013) diventa operativo il registro delle unioni civili del comune di [Palermo](http://it.wikipedia.org/wiki/Palermo), che permette la parità di accesso delle coppie iscritte al registro ai servizi comunali rispetto alle coppie sposate.[[30]](http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_civile_%28ordinamento_civile_italiano%29#cite_note-30)[[31]](http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_civile_%28ordinamento_civile_italiano%29#cite_note-31)

**Le eccezioni**

Nonostante alle coppie di fatto non siano riconosciuti gli stessi diritti delle coppie sposate, esistono delle eccezioni per alcune categorie di persone:

* Giornalisti: nella coppia di fatto il partner può usufruire della [Cassa mutua](http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Cassa_mutua&action=edit&redlink=1) sanitaria in uso per la categoria professionale;
* Parlamentari: usufruiscono dello stesso diritto dei giornalisti, ma in più possono trasmettere la [pensione di reversibilità](http://it.wikipedia.org/wiki/Pensione_di_reversibilit%C3%A0) al partner sopravvissuto.

**Unioni civili all'estero**

L'ordinamento italiano prevede che ogni cerimonia di nozze celebrate in un paese estero abbia piena validità anche in Italia, previo rispetto delle leggi locali durante la celebrazione. Questo comporta che sia possibile sposarsi all'estero e successivamente rendere valido tale matrimonio anche in Italia.

Va tuttavia segnalato che la sopra menzionata sentenza 4184/2012 della Suprema Corte di Cassazione rigetta il ricorso condotto da una coppia di cittadini italiani che, unitisi in matrimonio a [L'Aia](http://it.wikipedia.org/wiki/L%27Aia) nel 2002, chiesero al Comune di [Latina](http://it.wikipedia.org/wiki/Latina) la trascrizione del loro atto di matrimonio.[[7]](http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_civile_%28ordinamento_civile_italiano%29#cite_note-4184-2012-7)

Un'analoga unione celebratasi a [New York](http://it.wikipedia.org/wiki/New_York) nel 2012, è stata invece riconosciuta valida nel 2014 dal Tribunale di Grosseto , che ha ordinato al comune di [Grosseto](http://it.wikipedia.org/wiki/Grosseto) l'iscrizione nel registro dello stato civile.[[32]](http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_civile_%28ordinamento_civile_italiano%29#cite_note-32)L'ordinanza del Tribunale di Grosseto è stata peraltro successivamente annullata dalla Corte d'Appello di Firenze.[[33]](http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_civile_%28ordinamento_civile_italiano%29#cite_note-33)

A partire dal 30/06/2014 i matrimoni celebrati all'estero tra cittadini italiani o tra un cittadino italiano e un cittadino straniero, potranno essere trascritti nei registri di stato civile del Comune di [Napoli](http://it.wikipedia.org/wiki/Napoli) per effetto della Direttiva emanata al riguardo dal Sindaco [Luigi de Magistris](http://it.wikipedia.org/wiki/Luigi_de_Magistris)[[34]](http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_civile_%28ordinamento_civile_italiano%29#cite_note-34) in data 23/06/2014

# RADIO VATICANA"Sì alla famiglia" propone testo unico su unioni civili

30/01/2015 16:00

Mentre l’assemblea capitolina, presieduta da Marino, ha dato il via libera all’istituzione del registro delle unioni civili, a livello nazionale prosegue il lavoro in Commissione Giustizia del Senato sul ddl Cirinnà in materia. Secondo le associazioni cattoliche il testo equipara le unioni civili al matrimonio aprendo la strada alle adozioni gay. In questo contesto il comitato “Sì alla famiglia” lancia un testo unico che non introduce nuove norme, ma offre un elenco di diritti che già spettano ai conviventi, ma di cui spesso si ignora l’esistenza. Lo spiega il presidente **Massimo Introvigne** al microfono di **Paolo Ondarza** :

**Vogliono introdurre "matrimonio omosessuale" con adozioni**
R. – In questo momento in Parlamento ci sono due alternative, per rispondere anche alle sollecitazioni della Corte Costituzionale su questa tematica. Ci sono proposte che vogliono introdurre qualcosa che si chiama ‘matrimonio omosessuale’, con pieno accesso alle adozioni, e c’è il disegno di legge Cirinnà, che vuole introdurre qualcosa che si chiama ‘unioni civili’, con una porta aperta alle adozioni. E, come diciamo non noi, ma l’onorevole Scalfarotto, sottosegretario, che si spende molto per questa materia, non si tratta di una cosa diversa dal matrimonio - lo ha detto lui in un’intervista a Repubblica – ma è la stessa cosa sotto un altro nome.

**Pochi sanno che esistono già 33 diritti per i conviventi**
D. – E voi come “Sì alla famiglia” che cosa proponete?

R. – “Sì alla famiglia” ha pensato, con un lavoro in cui sono stati coinvolti giuristi, magistrati e anche alcuni amici parlamentari - che poi presenteranno speriamo con una base ampia e trasversale – non ad una legge nuova ma ad un testo unico, che per definizione di testo unico è una ricognizione, una collazione dei diritti che i conviventi tutti - sia dello stesso sesso sia anche un uomo e una donna che convivono - già hanno nel diritto in vigore. Forse molti non conoscono questi diritti che ci sono già, ma sono 33, un elenco abbastanza impressionante, e sono i diritti che riguardano la visita in ospedale, la decisione su operazioni che mettono a rischio la vita, l’accesso alle cartelle cliniche, che riguardano la visita in carcere, che riguardano il risarcimento del danno. Perfino le misure e i risarcimenti in materia di usura, di mafia e di terrorismo, già nella legge in vigore si estendono alla protezione e al risarcimento del convivente, anche dello stesso sesso.

D. – Eppure chi chiede una legge  ad hoc in materia sostiene che ciò che lei ha appena elencato manca per le unioni civili?

R. – Assolutamente sì e anche naturalmente nei confronti di una certa parte dell’opinione pubblica, specie cattolica, si dice che ci sono due proposte: c’è il matrimonio omosessuale e ci sono le unioni civili: “pigliatevi le unioni civili, che almeno non sono il matrimonio”. Ecco, da adesso le proposte sono tre: c’è il matrimonio omosessuale e ci sono le unioni civili o, come dice l’onorevole Scalfarotto, il matrimonio sotto altro nome, e poi c’è un testo unico che, senza nulla innovare, quindi senza in nessun modo favorire, organizzare, promuovere le convivenze, però è un testo che elenca, mette in ordine, fa chiarezza – come dice la Corte Costituzionale – su tutti quei complessi diritti  - sono 33 – elencati dal testo, che il nostro ordinamento già riconosce alle persone che vivono una convivenza.

**Sistema pensionistico potrebbe crollare**
D. – Poi c’è la questione della reversibilità della pensione: chi chiede un riconoscimento delle unioni civili sostiene che questo è un punto mancante nell’attuale quadro legislativo…

R. – E’ qualcosa che è tipico del matrimonio, quindi è un primo segnale nei confronti di una totale equiparazione delle convivenze anche omosessuali, anzi solo omosessuali, nel progetto Cirinnà, al matrimonio. Ma a parte questo aspetto simbolico, molte voci ci hanno ricordato che ci sono anche problemi pratici. Già oggi lo Stato non ce la fa a pagare tutte le pensioni, se si aggiungessero anche queste il sistema pensionistico potrebbe veramente crollare.

**Abbiamo cultura dei diritti ma non dei doveri**
D. – Parlando di altre forme di matrimoni o unioni civili, spesso si dimentica che a diritti devono corrispondere doveri. Così accade nel matrimonio, riconosciuto dalla Costituzione…

R. – Senza dubbio. Oggi abbiamo una cultura dei diritti - lo ripete spesso Papa Francesco - e non abbiamo una cultura dei doveri. Nella nostra idea di raccogliere le norme esistenti in un testo unico, noi facciamo vedere che queste norme mostrano come da ogni convivenza derivino diritti e doveri. Di questi doveri nei testi legislativi non è che ci sia tanta traccia.

**TESTO UNICO SUI DIRITTI DEI CONVIVENTI**

| gen 16, 2015 |

 *Sì alla famiglia ha presentato a Roma in una riunione con parlamentari di diversi partiti, e propone con un comunicato del 16 gennaio, un testo unico sui diritti dei conviventi. Il testo elenca e ribadisce quanto l’ordinamento italiano già prevede, esplicitamente o implicitamente, per le persone impegnate in convivenze. Tra questi l’assistenza del partner in ospedale e in carcere e la successione nei contratti di locazione. Il testo ribadisce che il partner di fatto ha titolo, a determinate condizioni, al risarcimento del danno subito dall’altro partner e all’indennizzo che spetta al partner vittima di delitti di mafia o di terrorismo. Tutto questo per le convivenze tra persone sia di sesso diverso, sia dello stesso sesso.*

*Lo scopo è quello di distinguere con estrema chiarezza il cosiddetto “matrimonio” omosessuale, con la conseguente possibilità di adottare figli, cui siamo assolutamente contrari anche qualora lo si nasconda pudicamente sotto il nome di “unioni civili”, dal riconoscimento dei diritti e doveri che derivano dalle convivenze. Per questo, a differenza di quanto fa il disegno di legge Cirinnà sulle unioni civili, non parliamo di unioni civili – una sigla che in tutta Europa significa qualcosa di analogo in tutto al matrimonio tranne che nel nome – e non prevediamo né l’adozione né la riserva di legittima per la successione né la reversibilità delle pensioni, che sono cose tipiche dei matrimoni o almeno di simil-matrimoni. Sì alla Famiglia ricorda che non sono oppositori del disegno di legge Cirinnà sulle unioni civili o delle proposte annunciate da Renzi a sostenere che le unioni civili sono matrimoni sotto altro nome. Lo ha affermato in un’intervista a «Repubblica» del 16 ottobre 2014 lo stesso sottosegretario Scalfarotto, dichiarando che «l’unione civile non è un matrimonio più basso, ma la stessa cosa. Con un altro nome per una questione di realpolitik». E se anche si costruisse un istituto presentato come “la stessa cosa” del matrimonio senza adozioni, è certo che le adozioni, com’è avvenuto in Germania e in altri Paesi, sarebbero rapidamente introdotte dalla Corte Costituzionale in nome del principio di uguaglianza.*

*Questo testo, che rende maneggevoli e coordina disposizioni che l’ordinamento italiano già comprende , permetterà ai parlamentari di schierarsi e agli elettori di comprendere le loro posizioni. Chi vuole il “matrimonio” omosessuale, completo di adozioni subito o tra qualche anno, potrà votare le unioni civili della Cirinnà o di Renzi. Chi vuole ribadire che ai conviventi, dello stesso sesso o di sessi diversi, sono riconosciuti i diritti e i doveri relativi alla sanità, alle carceri, alla locazione, ai risarcimenti, ma vuole chiudere la porta al “matrimonio” e alle adozioni, ora ha un testo su cui convergere.*

**COMITATO SI ALLA FAMIGLIA**

**Testo unico dei diritti riconosciuti**

**ai componenti di una unione di fatto**

**Capo 1- Regolamento anagrafico**

Art. 1 – Convivenze e iscrizione anagrafica

1. Ai sensi degli articoli 1, 4, 6 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, l’anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell’insieme delle posizioni relative, fra le altre, ai componenti di una convivenza che hanno  fissato nel comune la propria residenza.

2. L’anagrafe è costituita da schede individuali, di famiglia e di convivenza. In tali schede sono registrate le posizioni anagrafiche desunte dalle dichiarazioni degli  interessati, dagli accertamenti d’ufficio e dalle comunicazioni degli uffici di stato civile.

3. Agli effetti anagrafici, per convivenza si intende l’unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune, insieme con i familiari di entrambi che condividano la dimora.

4. Ciascun componente della convivenza come sopra definita è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 5. Ciascun componente può rendere inoltre le dichiarazioni  relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti del nucleo di convivenza.

5. Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma precedente concernono i seguenti fatti: a) trasferimento di residenza da altro comune o dall’estero ovvero trasferimento di residenza all’estero; b) costituzione di nuova  convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della convivenza; c) cambiamento di abitazione.

6. La vigilanza sulla corretta tenuta degli adempimenti anagrafici, anche per la parte riguardante le dichiarazioni riguardanti le convivenze e la verifica della loro rispondenza al vero, e le relative sanzioni, sono regolate dagli articoli da 51 a 56 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223.

**Capo 2 – Assistenza socio-sanitaria e per i detenuti**

Articolo 2 – Convivenze e assistenza sanitaria

1. In presenza di una convivenza dichiarata all’anagrafe ai sensi dell’articolo 1, ciascun convivente ha diritto di assistere l’altro in ospedali, case di cura o strutture sanitarie, nel rispetto delle disposizioni interne a tali strutture.
2. Ciascun convivente può delegare l’altro perché, nei limiti delle norme vigenti:  a) adotti le decisioni necessarie sulla salute in caso di malattia da cui derivi incapacità di intendere e di volere; b) riceva dal personale sanitario le informazioni sulle opportunità terapeutiche; c) decida in caso di decesso sulla donazione di organi, sul trattamento del corpo e sulle celebrazioni funebri, in assenza di previe disposizioni dell’interessato.
3. La delega di cui al comma 2 avviene con atto scritto autenticato ovvero, nel caso di impossibilità, con volontà comunicata a un pubblico ufficiale che forma un processo verbale.
4. La revoca, anche parziale, della delega avviene con le medesime modalità di cui al comma 3.

Articolo 3 – Convivenze e accesso alla cartella clinica

1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in presenza di una convivenza dichiarata all’anagrafe ai sensi dell’articolo 1, ciascun convivente ha accesso ai dati personali del convivente contenuti nella cartella clinica della struttura sanitaria nella quale è stato ricoverato, e dei documenti che a essa si riferiscono, se il paziente è incapace di intendere e di volere o è deceduto.

                            Articolo 4 – Convivenze e congedi per salute

1. Ai sensi dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000 n. 53, in presenza di una convivenza dichiarata all’anagrafe ai sensi dell’articolo 1, il permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno è riconosciuto alla lavoratrice e al lavoratore in caso di documentata grave infermità del convivente ovvero di decesso.

2. In casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice concordano con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa.

Articolo 5 – Convivenze e accesso ai servizi dei consultori

1. Ai sensi dell’art. 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, l’assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità ed alla paternità responsabile e per i problemi della coppia e della famiglia sono garantiti anche ai componenti di una convivenza dichiarata all’anagrafe ai sensi dell’articolo 1.

Articolo 6 – Convivenze e colloqui con i detenuti

1. Ai sensi dell’art. 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in presenza di una convivenza dichiarata all’anagrafe ai sensi dell’articolo 1, i colloqui e la corrispondenza telefonica sono permesse con la persona con la quale prima della detenzione sussisteva la convivenza, a parità delle condizioni previste per i familiari.

Articolo 7 – Convivenze e permessi per i detenuti

1. Ai sensi dell’art. 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in presenza di una convivenza dichiarata all’anagrafe ai sensi dell’articolo 1 e nel caso di imminente pericolo di vita del convivente, i condannati e gli internati ricevono dal magistrato di sorveglianza il permesso di recarsi a visitare il convivente infermo, nei limiti e con le cautele previste dal regolamento penitenziario.
2. Analoghi permessi possono essere concessi per eventi eccezionali di particolare gravità.

**Capo 3 – Filiazione, interdizione, inabilitazione, adozione, procreazione medicalmente assistita**

Articolo 8 – Convivenze e filiazione

1. Ai sensi dell’articolo 315 del codice civile, tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico, indipendentemente dalla esistenza di un rapporto di coniugio fra i genitori.

Articolo 9 – Convivenze e tutela, curatela e amministrazione di sostegno

1. Ai sensi dell’art 408 comma 1 del codice civile, il giudice tutelare, nella scelta dell’amministratore di sostegno, preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado.
2. Ai sensi dell’’art. 410, comma 3, del codice civile l’amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.
3. Ai sensi dell’art. 411, comma 3, del codice civile sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell’amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.
4. Ai sensi dell’’art. 417 del codice civile, in materia di interdizione e inabilitazione, le relative istanze possono essere promosse anche dalla persona stabilmente convivente.
5. Ai sensi dell’art. 426 comma 1 del codice civile nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell’interdetto o curatela dell’inabilitato oltre i 10 anni, ad eccezione del coniuge, della persona stabilmente convivente, degli ascendenti o dei discendenti.

Articolo 10 – Convivenze e idoneità all’adozione

1. Ai sensi dell’articolo 6, comma 4, della legge 4 maggio 1983 n. 184, il requisito della stabilità del rapporto ai fini della determinazione della idoneità della coppia si ritiene realizzato anche quando i coniugi hanno convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il tribunale per  i  minorenni  accerti  la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a  tutte le circostanze del caso concreto.

Articolo 11 – Convivenze e adozione

1. Ai sensi dell’articolo 44, comma 3, della legge 4 maggio 1983 n. 184, l’adozione dei minori e’ consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato, se si tratta di persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando  il minore sia orfano di padre e di madre, ovvero quando il minore si trova nelle condizioni indicate dall’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e sia orfano di padre e di madre, ovvero quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

Articolo 12 – Convivenze e procreazione medicalmente assistita

1. Ai sensi dell’articolo 5 della legge 19 febbraio 2004 n. 40, l’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è permessa anche a due maggiorenni di sesso diverso fra loro conviventi.

**Capo 4 – Contrasto degli abusi nell’ambito della convivenza**

Articolo 13 – Convivenza e protezione contro gli [abusi nell’ambito](http://www.altalex.com/index.php?tag=Y&qs=abusi+familiari) di essa.

1. Ai sensi dell’articolo 342-bis del codice civile, quando la condotta del convivente è causa di grave pregiudizio per l’integrità fisica o morale ovvero per la libertà dell’altro convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all’articolo 342-ter.

Articolo 14 – Convivenza e ordine di allontanamento

1. Ai sensi dell’articolo 342-ter del codice civile, col decreto di cui all’articolo 342-bis il giudice ordina al convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l’allontanamento dalla casa familiare del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall’istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d’origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro. Valgono per il convivente tutte le disposizioni contenute nel medesimo articolo 342-bis del codice civile.

 Articolo 15 – Convivenza e decadenza della potestà di genitore

1. Ai sensi dell’articolo 330 del codice civile il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri a essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tal caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l’allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.

**Capo 5 – Accesso all’abitazione e tutela civilistica**

Articolo 16 – Convivenza e successione nella locazione

1. Ai sensi dell’articolo 6 della legge 27 luglio 1978 n. 392, come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale del 7 aprile 1988 n. 404, in presenza di una convivenza dichiarata all’anagrafe ai sensi dell’articolo 1, succede nella titolarità del contratto di locazione, in caso di morte del conduttore, il convivente ovvero colui che abbia cessato la convivenza si vi è prole naturale nata dalla loro unione.

Articolo 17 – Convivenza e assegnazione degli alloggi economici-popolari

1. Ai sensi dell’articolo 13 comma 2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133, gli accordi raggiunti in sede di Conferenza unificata Stato-regioni ed enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, tengono conto, fra gli altri, del criterio del riconoscimento del diritto di opzione all’acquisto in favore dell’assegnatario unitamente al proprio coniuge, qualora risulti in regime di comunione dei beni, ovvero, in caso di rinunzia da parte dell’assegnatario, in favore del coniuge in regime di separazione dei beni, o, gradatamente, del convivente, purché la convivenza duri da almeno cinque anni, dei figli conviventi, dei figli non conviventi.

Articolo 18 – Convivenza e impresa familiare

1. Ai sensi dell’articolo 230 bis del codice civile, in presenza di una convivenza dichiarata all’anagrafe ai sensi dell’articolo 1, le prestazioni lavorative svolte nell’ambito di essa non hanno il requisito della subordinazione se è dimostrata la comunanza di vita e di interessi tra i conviventi che dia luogo alla partecipazione, effettiva ed equa, del convivente alle risorse della famiglia di fatto.

Articolo 19 – Convivenza e risarcimento per fatto illecito

1. Ai sensi degli articoli 2043 e 2059 del codice civile, in presenza di una convivenza dichiarata all’anagrafe ai sensi dell’articolo 1, il convivente ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale in caso di morte dell’altro convivente provocata dal fatto ingiusto altrui.

Articolo 20 – Convivenza e contratti di assicurazione

1. Ai sensi dell’articolo 5 comma 4 bis del **decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7,** [convertito nella legge 2 aprile 2007 n. 40](http://www.altalex.com/index.php?idnot=36444)**,** in presenza di una convivenza dichiarata all’anagrafe ai sensi dell’articolo 1, l’impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o dal suo convivente, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.

**Capo 6 – Tutela penalistica**

Articolo 21 – Convivenza e circostanze aggravanti dei reati

1. Ai sensi dell’articolo 61 del codice penale, l’aggravante per chi abbia commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d’opera, di coabitazione, o di ospitalità si applica anche in presenza di una convivenza dichiarata all’anagrafe ai sensi dell’articolo 1.

Articolo 22 – Convivenza e casi di non punibilità

1. Ai sensi dell’articolo 384 del codice penale, l’espressione “prossimo congiunto” deve ritenersi estesa anche coloro che compongono una convivenza dichiarata all’anagrafe ai sensi dell’articolo 1.

Articolo 23 – Convivenza e rapporto di parentela penalmente rilevante

1. Ai sensi dell’articolo 540 del codice penale, l’espressione “rapporto di parentela” include anche il legame di convivenza dichiarata all’anagrafe ai sensi dell’articolo 1.

Articolo 24 – Convivenza e violazione degli obblighi di assistenza familiare

1. Nell’articolo 570 del codice penale dopo l’espressione “qualità di coniuge” va inserita “o di componente di una convivenza dichiarata all’anagrafe ai sensi dell’articolo 1”.

Articolo 25 – Convivenza e reato di maltrattamento

1. Ai sensi dell’articolo 572 del codice penale il reato di maltrattamenti in famiglia o verso i congiunti sussiste anche nei riguardi di una persona che compone una convivenza dichiarata all’anagrafe ai sensi dell’articolo 1.

Articolo 26 – Reati commessi da un convivente in danno dell’altro convivente

 1. Nell’articolo 649 del codice penale, dopo l’espressione “coniuge non legalmente separato” va inserita “e del componente di una convivenza dichiarata all’anagrafe ai sensi dell’articolo 1” della presente legge.

**Capo 7 – Tutela processualpenalistica**

Articolo 27 – Convivenza e obbligo di testimoniare

1. Ai sensi dell’articolo 199 comma 1 del codice procedura penale fra i prossimi congiunti dell’imputato devono ritenersi inclusi coloro che compongono una convivenza dichiarata all’anagrafe ai sensi dell’articolo 1.
2. Ai sensi dell’art. 199 comma 3 del codice procedura penale il testimone ha facoltà di astenersi dalla testimonianza limitatamente ai fatti verificatisi o appresi dall’imputato durante la convivenza se, pur non essendo coniuge dell’imputato, come tale conviva o abbia convissuto con esso.

Articolo 28 – Convivenza e ordine di allontanamento dalla casa comune

1. Ai sensi dell’articolo 282 bis comma 3 del codice procedura penale, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può ingiungere all’imputato cui rivolge il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati.
2. Ai sensi dell’articolo 282 bis comma 6 del codice procedura penale, se si procede per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies del codice penale, commesso in danno del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall’articolo 280 del codice di procedura penale.

Articolo 29 – Convivenza e domanda di grazia

1. Ai sensi dell’articolo 681 comma 1 del codice procedura penale, la domanda di grazia, diretta al presidente della Repubblica, può essere sottoscritta anche da colui che compone una convivenza dichiarata all’anagrafe ai sensi dell’articolo 1.

Articolo 30 – Convivenza e indagini antimafia

1. Ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, le indagini finalizzate all’applicazione di misure di prevenzione riguardanti il tenore di vita, le disponibilità finanziarie e il patrimonio dei soggetti nei cui confronti possa essere proposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, e quelle riguardanti l’attività economica facente capo agli stessi soggetti allo scopo anche di individuare le fonti di reddito, sono effettuate anche nei confronti di coloro che nell’ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti indicati al comma 1 dello stesso articolo 19 nonché nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi od associazioni, del cui patrimonio i soggetti medesimi risultano poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente.

**Capo 8 – Tutela delle vittime di reati**

Articolo 31 – Convivenza ed elargizioni alle vittime di terrorismo e di criminalità organizzata

1. Ai sensi dell’articolo 4 della legge 20 ottobre 1990 n. 302, in presenza di una convivenza dichiarata all’anagrafe ai sensi dell’articolo 1, il convivente ha diritto alla elargizione di cui al comma 1 del menzionato articolo 4, alla condizioni e secondo l’ordine di precedenza ivi indicati.

Articolo 32 – Convivenza ed elargizioni alle vittime di racket e di usura

1. Ai sensi dell’articolo 8 della legge 23 febbraio 1999 n. 44 se, in conseguenza dei delitti previsti dagli articoli 3, 6 e 7 della menzionata legge n. 44, i soggetti ivi indicati perdono la vita, l’elargizione è concessa, nell’ordine, ai soggetti di seguito elencati a condizione che la utilizzino in un’attività economica, ovvero in una libera arte o professione, anche al di fuori del territorio di residenza: a) coniuge e figli; b) genitori; c) fratelli e sorelle; d) convivente more uxorio e soggetti, diversi da quelli indicati nelle lettere a), b) e c), conviventi nei tre anni precedenti l’evento a carico della persona.

Articolo 33 – Convivenza e protezione dei collaboratori di giustizia

1. Ai sensi dell’articolo 9 comma 5 della legge 13 febbraio 2001 n. 45 le speciali misure di protezione di cui al comma 4 possono essere applicate anche a coloro che convivono stabilmente con le persone indicate nel comma 2 nonché, in presenza di specifiche situazioni, anche a coloro che risultino esposti a grave, attuale e concreto pericolo a causa delle relazioni intrattenute con le medesime persone.

**Relazione**

On. Colleghi! Da tempo – per lo meno della metà degli anni 1980 – si discute sulla necessità di introdurre nell’ordinamento italiano una legge che disciplini le c.d. unioni di fatto. Quasi sempre la discussione trascura che i diritti che sono già riconosciuti ai componenti di una coppia di fatto, per via di intervento legislativo o giurisprudenziale, sono numerosissimi; una disamina attenta e oggettiva fa scoprire, per esempio (si riprende una delle voci evocate con maggiore frequenza), che non vi è nessun ostacolo all’assistenza in qualunque struttura sanitaria del convivente nei confronti del proprio partner. Addirittura – quando il paziente non è in condizioni di decidere e in assenza di coniuge – in base a una legge del 1999, il convivente viene informato e può decidere un’operazione di trapianto di organo. Norme di parificazione del convivente al coniuge, derivanti dalla legge ordinaria o dalla giurisprudenza, ci sono in tema di assistenza da parte dei consultori, di interdizione e inabilitazione, di figli, di successione nella locazione e nell’a**ssegnazione di un alloggio popolare; il partner di fatto ha titolo, a determinate condizioni, al r**isarcimento del danno subito dall’altro partner; perfino la legislazione sulle vittime di mafia o terrorismo equipara il convivente al coniuge. Tutto ciò accade perché, a partire dagli anni 1980, ogniqualvolta la legge ordinaria ha sancito un diritto per il coniuge, di regola lo ha previsto anche per il convivente; questo modo di procedere è stato affiancato, in parallelo, da numerose sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione intervenute nella materia. E questo accade sia che la convivenza riguardi persone di sesso diverso sia che riguardi persone del medesimo sesso.

Alla fine, è più facile elencare quello che resta ancora fuori: a) la riserva di legittima per la successione; b) la possibilità per i conviventi di adottare figli; c) una parte delle disposizioni penali e processualpenalistiche che toccano le relazioni familiari (se si considerano una per una, esse però non giustificano la costruzione di un modello alternativo di famiglia, bensì – al più – un più modesto intervento di estensione di garanzie e di tutele: ciò che viene fatto in questo testo unico); d) un regime pensionistico di reversibilità in favore del convivente.

La premessa di questo testo è che, a differenza di quanto prevede qualche disegno di legge già in fase di avanzata discussione – si pensi al “d.d.l. Cirinnà” pendente in Commissione Giustizia al Senato, che nella sostanza parifica il regime delle unioni civili a quello matrimoniale –, la tutela che l’articolo 29 della Costituzione riserva alla “*famiglia come società naturale fondata sul matrimonio*” è più specifica rispetto a quella che l’articolo 2 della stessa Carta fondamentale riserva alle “*formazioni sociali intermedie*”, fra le quali la giurisprudenza colloca le convivenze. Il buon senso, il senso di realtà e la Costituzione non possono equiparare in tutto e per tutto istituti che pari non sono, come il matrimonio e l’unione di fatto.

Lo scopo di questo testo, composto da 33 articoli suddivisi in 8 capi, è far emergere tutto ciò che l’ordinamento già prevede, esplicitamente o implicitamente, in tema di tutela dei diritti dei conviventi: lo raccoglie e lo rende ordinato, fino a costituire un vero e proprio statuto della convivenza, sulla scorta di ciò che è già diritto vivente, o può diventarlo con leggeri aggiustamenti. Il dibattito sulle unioni civili sarà certamente meno ideologizzato se resterà ancorato ai testi in vigore e avrà piena consapevolezza del tanto che già esiste.

**1. Collegamento con il regolamento anagrafico.** Ogni disposizione di questo testo unico contiene un espresso richiamo a una norma vigente, che ovviamente non si riporta per intero, bensì solo per la parte che fa riferimento alle convivenze, e un espresso aggancio alla convivenza come definita dall’articolo 1. Con quattro deroghe: a) si afferma in esplicito il diritto all’assistenza del partner nelle strutture sanitarie, certamente contenuto nel sistema, per quanto osservato prima, ma non espresso in una norma di legge; b) in taluni articoli del testo unico si interviene ex novo per estendere al convivente norme del codice penale e del codice di procedura penale riguardanti i rapporti fra imputati e gli stretti familiari; b) in altri articoli, quando la relazione di convivenza vale in quanto inserita in un ordine di preferenza che comprende altri familiari, si preferisce riportare l’intera sequela, per evitare confusioni; c) per alcuni specifici interventi legislativi – per es., in tema di risarcimenti alle vittime dei reati – si prevede un periodo più lungo di convivenza; si è ritenuto di lasciarlo inalterato perché risponde a logiche proprie di quel tipo di legislazione.

Il punto di partenza, all’articolo 1, è l’aggancio del rapporto di convivenza al regolamento anagrafico: rimodulando gli articoli 1, 4, 6 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, *Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente*, dopo aver ricordato che “*l’anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell’insieme delle posizioni relative, fra le altre, ai componenti di una convivenza che hanno  fissato nel comune la residenza*”, e che “*l’anagrafe è costituita da schede individuali, di famiglia e di convivenza. In tali schede sono registrate le posizioni anagrafiche desunte dalle dichiarazioni degli  interessati, dagli accertamenti d’ufficio e dalle comunicazioni degli uffici di stato civile*”, si fornisce la definizione anagrafica di convivenza, adattando – tenuto conto degli effetti che produce – quella dell’originaria stesura del d.p.r.: “*per convivenza si intende l’unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune, insieme con i familiari di entrambi che condividano la dimora*”. Non è individuato il tempo minimo di coabitazione idoneo a qualificare la convivenza come “stabile”, poiché ci si affida all’accertamento che è chiamato a svolgere ciascun Comune sulla base di elementi di fatto, il cui apprezzamento non è preventivabile in modo eguale per tutti.

Sono pienamente operative le disposizioni del d.p.r. e delle norme secondarie e regolamentari a esso collegate, in ordine agli accertamenti della veridicità delle dichiarazioni rese. Al comma 6 si richiamano in proposito gli articoli da 51 a 56 del d.p.r., riguardanti la vigilanza sulla corretta tenuta degli adempimenti anagrafici, anche per la parte delle dichiarazioni di convivenza e per la loro rispondenza al vero, con le relative sanzioni. I precedenti commi 4 e 5 descrivono i soggetti abilitati a rendere le dichiarazioni anagrafiche e il contenuto di esse.

**2. Assistenza sanitaria e per i detenuti.** Le norme che seguono il capo 1 sono raccolte per voci. Quella che interessa il capo 2 attiene a uno degli argomenti maggiormente utilizzati per sostenere la necessità di costruire un regime para-matrimoniale delle convivenze: l’assistenza sanitaria e ai detenuti. È un argomento che – come e più degli altri – si infrange di fronte al diritto vigente: come prima si ricordava, l’articolo 3 della legge 1 aprile 1999, n. 91, *Disposizioni in materia di trapianti e di prelievi di organi e di tessuti*, prevede che, “*all’inizio del periodo di osservazione ai fini dell’accertamento di morte (…), i medici (…) forniscono informazioni sulle opportunità terapeutiche per le persone in attesa di trapianto nonché sulla natura e sulle circostanze del prelievo al coniuge non separato o al convivente more uxorio*”. E’ uno degli esempi del coinvolgimento di quest’ultimo nelle decisioni in ordine alla salute del partner: riguarda una materia impegnativa e complessa, e ben può orientare, per analogia, il comportamento dei responsabili degli ospedali e delle case di cura a proposito dell’assistenza al malato ivi ricoverato da parte del convivente. Premesso che oggi nessuna disposizione di legge impedisce al partner di fatto di fare visita e/o di assistere il compagno mentre è degente (non si ha notizia di Carabinieri che allontanino i conviventi dalle stanze di ospedale; è più frequente che cerchino i familiari che mancano!), la circostanza che il convivente diventa parte di decisioni di tale peso, come quelle relative ai trapianti, *a fortiori* lo legittima a qualsiasi forma di vicinanza al convivente durante il ricovero.

Per eliminare qualsiasi dubbio, l’articolo 2, sul presupposto di una convivenza dichiarata all’anagrafe ai sensi dell’articolo 1, stabilisce che ciascun convivente ha diritto di assistere l’altro in ospedali, case di cura o strutture sanitarie, nel rispetto delle disposizioni interne a tali strutture. Viene altresì individuato lo strumento della delega con la quale ciascun convivente può disporre che l’altro adotti le decisioni necessarie sulla salute in caso di malattia da cui derivi incapacità di intendere e di volere, e riceva dal personale sanitario le informazioni sulle opportunità terapeutiche. Ciò nei limiti delle norme vigenti: non è ammissibile alcuna delega, per es., per interventi eutanasici o per impedire un soccorso medico quando ci sono margini di successo. Oggetto della delega può essere anche la scelta in caso di morte sulla donazione di organi, sul trattamento del corpo e sulle celebrazioni funebri, se l’interessato non ha impartito disposizioni. La forma della delega è quella, semplice e garantita, di un atto scritto autenticato ovvero, nel caso di impossibilità, di comunicazione a un pubblico ufficiale che forma un processo verbale. La delega può essere ovviamente revocata, in tutto o in parte.

Restando sul fronte sanitario, l’articolo 3 trasforma in norma una deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali del 17 settembre 2009 sulla disponibilità dei dati contenuti nella cartella clinica e nei documenti che a essa si collegano; sul presupposto che il paziente sia incapace di intendere e di volere o sia deceduto, si prevede che il convivente abbia accesso ai dati in questione.

L’articolo 4 del testo unico riprende l’articolo 4 della Legge 8 marzo 2000 n. 53, *Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città***,** che riconosce il permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno alla lavoratrice e al lavoratore in caso di documentata grave infermità del convivente ovvero di decesso, e prevede pure l’accordo col datore di lavoro per modalità differenti di svolgimento della prestazione in casi di documentata grave infermità del medesimo convivente.

L’articolo 5 richiama la disciplina sui consultori familiari, di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, *Istituzione dei consultori familiari*, per ribadire che l’assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità ed alla paternità responsabile e per i problemi della coppia e della famiglia sono garantiti anche ai componenti di una convivenza.

La parte relativa al rapporto col convivente detenuto include la possibilità di colloqui e di corrispondenza telefonica, alle stesse condizioni stabilite per i familiari (articolo 6), e il rilascio di permessi in caso di imminente pericolo di vita e in altre ipotesi di particolare gravità (articolo 7): ciò sulla scorta di quanto stabilito dagli articoli 18 e 30 della legge 26 luglio 1975 n. 354, *Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*.

**3.Rapporti con i figli.** Questo capo del testo unico si apre, all’articolo 8, col riferimento all’articolo 315 del codice civile, che non pone distinzioni nello stato giuridico dei figli, qualunque sia la forma del rapporto fra i genitori, e quindi anche se essi siano conviventi e non uniti in matrimonio. L’articolo 9 tiene conto di un settore ordinariamente non considerato quando si parla di unioni di fatto, anche perché la gravosità dei doveri da espletare normalmente supera i diritti dei quali si può immaginare di godere. La legge 9 gennaio 2004, n. 6, *Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all’istituzione dell’amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali*, è intervenuta, a proposito della protezione delle persone prive di autonomia, su vari articoli del codice civile, realizzando una estensione dei soggetti interessati alla tutela o alla curatela. Fra essi, per il discorso che qui interessa, vanno ricordati: a) l’art. 408, in base al quale, al comma 1, il giudice tutelare, nella scelta dell’amministratore di sostegno, “*preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado (…)*”; b) l’art. 410, comma 3, per il quale “*l’amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti*”; c) l’art. 411, comma 3: “*sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell’amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente*”; d) l’art. 417, in materia di interdizione e inabilitazione, il quale prevede, al comma 1, che le relative istanze possono essere promosse anche “*dalla persona stabilmente convivente*”; e) l’art. 426 che, al comma 1, in merito alla “*durata dell’ ufficio*” di tutore o di curatore, dispone che “*nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell’interdetto o curatela dell’inabilitato oltre i 10 anni, ad eccezione del coniuge, della persona stabilmente convivente, degli ascendenti o dei discendenti*”.

Gli articoli 10 e 11 trattano del rapporto fra convivenze e adozione. La legge 4 maggio 1983 n. 184, *Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori*, valorizza la convivenza sotto due aspetti: in base all’articolo 6, comma 4, della stessa legge, l’avere i coniugi convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni integra il requisito della stabilità del rapporto ai fini della determinazione della idoneità della coppia; in base all’articolo 44, comma 3, l’adozione dei minori e’ consentita anche a chi non è coniugato in presenza di determinate condizioni: deve trattarsi di persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando  il minore sia orfano di padre e di madre, ovvero quando il minore si trova è portatore di disabilità e sia orfano di padre e di madre, ovvero quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

Il capo della filiazione si completa, all’articolo 12, col richiamo alla legge 19 febbraio 2004 n. 40 *Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*, che all’articolo 5 permette l’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita anche a due maggiorenni di sesso diverso se sono fra loro conviventi.

**4.Contrasto degli abusi nell’ambito della convivenza.** Questa voce non ha un peso marginale, pur non essendo ordinariamente considerata nelle varie proposte riguardanti le unioni di fatto. Lalegge 4 aprile 2001, n. 154, *Misure contro la violenza nelle relazioni familiari*, ha introdotto nel codice civile gli articoli342 *bis* ess*.*, e ha esteso ai conviventi le forme di protezione contro gli abusi familiari. Ha così previsto il ricorso al giudice “*quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all’ integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente*”. Ha aggiunto (articolo 342 *ter*) la possibilità di ottenere a vantaggio del convivente, vittima della condotta pregiudizievole, l’allontanamento dalla casa familiare del conviventeche ha tenuto quella condotta; nell’ipotesi in cui la vittima sia sprovvista di adeguati mezzi propri, a ciò si aggiunge la fissazione di un assegno di mantenimento periodico, da porsi a carico del convivente allontanato. In tema di abusi familiari, la legge 28 marzo 2001 n. 149 *Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori* ha modificato diverse disposizioni del codice civile: fra esse gli articoli 330, comma 2, e 333, comma 2, che prevedono, a tutela del minore, l’allontanamento del genitore o del convivente che maltratta o abusa del minore medesimo. Tutto ciò è ripreso dagli articoli 13, 14 e 15 del presente testo unico.

**5.Tutela civilistica.** Il capo 5 si apre con un’altra voce frequentemente evocata a sostegno di una legge sulle unioni civili: quella della successione nella locazione. È una questione che ha trovato soluzione da oltre un quarto di secolo, da quando – cioè – la Corte Costituzionale, con sentenza n. 404 del 7 aprile 1988 ha riconosciuto al convivente *more uxorio* il diritto di succedere nel contratto di locazione in caso di morte del compagno conduttore dell’immobile, ma anche quando costui si sia allontanato dall’abitazione per cessazione del rapporto di convivenza, in presenza di prole naturale. Lo ha fatto dichiarando costituzionalmente illegittimo l’articolo 6, comma 1 della legge 27 luglio 1978 n. 392 (la legge c.d. sull’*equo canone*), nella parte in cui non prevede tale possibilità di successione. Il riferimento per la determinazione della convivenza è il regolamento anagrafico prima ricordato. Per la Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. III, 25/05/1989, n. 2524) nell’ipotesi di allontanamento, per qualsiasi motivo, del conduttore dall’immobile locato, il diritto di succedere nel contratto per la convivente *more uxorio* che rimanga nell’immobile stesso con la prole nata dalla loro unione, persiste anche se la convivenza è sorta nel corso della locazione, e senza che il locatore ne abbia avuto conoscenza. Sempre per la Cassazione (Cass. civ., sez. III, 08/06/1994, n. 5544), in caso di morte del conduttore, il convivente succede nel contratto di locazione, a prescindere dalla situazione familiare del titolare del contratto di locazione e dalla presenza di eredi legittimi. L’articolo 16 del presente testo unico fa stato di tale giurisprudenza.

L’articolo 17 affronta la questione dell’assegnazione degli alloggi economici-popolari, la cui competenza è in capo alle Regioni e agli enti locali, ricordando che l’articolo 13 comma 2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133, pone un criterio di priorità nell’ambito degli accordi raggiunti in sede di Conferenza unificata Stato-regioni ed enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari. Tali accordi devono tenere conto, fra gli altri, del diritto di opzione all’acquisto in favore dell’assegnatario unitamente al convivente, purché la convivenza duri da almeno cinque anni.

L’articolo 18 pone in relazione la convivenza con l’impresa familiare. L’introduzione dell’art. 230 bis nel codice civile ha eliminato il principio di gratuità in precedenza previsto, in virtù del vincolo affettivo, a proposito della remunerazione del familiare per la prestazione di lavoro resa nell’impresa familiare. Questa disposizione può essere utilizzata a favore del convivente: per la Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez.lav., 13/12/1986, n.7486**) “***Al fine di stabilire se le prestazioni lavorative, svolte nell’ambito di una convivenza more uxorio, diano luogo ad un rapporto di lavoro subordinato oppure siano riconducibili ad una diversa relazione, dalla quale esuli il requisito della subordinazione, il giudice (…) può escludere l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato solo in presenza della dimostrazione rigorosa di una comunanza di vita e di interessi tra i conviventi (famiglia di fatto), che non si esaurisca in un rapporto meramente spirituale, affettivo e sessuale, ma, analogamente al rapporto coniugale, dia luogo anche alla partecipazione, effettiva ed equa, della convivente more uxorio alle risorse della famiglia di fatto*”.

L’articolo 19 ricorda che anche il convivente ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale in caso di morte dell’altro convivente provocata dal fatto ingiusto altrui, in base agli articoli 2043 e 2059 del codice civile. Ciò accade sulla base di una esegesi della Corte di Cassazione (cf. Cass. Civ., sez. III, 28 marzo 1994, n. 2988), che ha riconosciuto al convivente la risarcibilità del danno patrimoniale in caso di morte del partner provocata dal fatto ingiusto altrui. In particolare, “*ritenuto che nell’ipotesi della c.d. famiglia di fatto (ossia di una relazione interpersonale, con carattere di tendenziale stabilità, di natura affettiva e parafamiliare, che si esplichi in una comunanza di vita e di interessi e nella reciproca assistenza materiale e morale) la morte del convivente provocata da fatto ingiusto altrui fa nascere nel “partner” il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. (per un “patema” analogo a quello che si ingenera nell’ambito della famiglia legittima) e del danno patrimoniale ex art. 2043 c.c. (per la perdita del contributo patrimoniale e personale apportato in vita, con carattere di stabilità, dal convivente defunto, irrilevante rimanendo, invece, la sopravvenuta mancanza di elargizioni meramente episodiche o di mera ed eventuale aspettativa), tanto l’art. 2043, quanto l’art. 2059 c.c. ricomprendono nell’ambito dell’obbligazione risarcitoria il danno risentito in modo immediato e diretto, sotto forma di deminutio patrimonii o di danno morale, da altri soggetti legati alla persona direttamente ed immediatamente lesa da rapporti di natura familiare o parafamiliare ed in quanto tali pregiudicati dall’altrui fatto ingiusto*”. Ciò ha un riflesso anche sul piano processuale, se è vero che la stessa Cassazione (cf. Cass. Pen., sez. I, 4 febbraio 1994, De felice), ha ritenuto ammissibile la costituzione di parte civile del convivente della vittima del reato. La convivenza costituisce, infatti, secondo tale sentenza, esercizio di un diritto di libertà, attribuito direttamente dalla Costituzione, e, come tale, di carattere assoluto e tutelabile *erga omnes*, senza interferenze da parte dei terzi.

Agli effetti della *legitimatio ad causam* del soggetto che convive con la vittima del reato commesso dal terzo, viene in considerazione non il rapporto interno tra i conviventi di fatto, ma l’aggressione che tale rapporto ha subito a opera del terzo. La pronuncia della Cassazione precisa, tuttavia, che a rilevare non è qualunque convivenza, anche solo occasionale, bensì quella che abbia avuto un carattere di stabilità, tale da far ritenere ragionevolmente che essa sarebbe continuata nel tempo, ove non fosse intervenuta la condotta delittuosa. Sulla medesima linea, la Cassazione (Cass. Pen. sez. IV, 8 luglio 2002, n. 33305) aggiunge che “*la lesione di qualsiasi forma di convivenza, purché dotata di un minimo di stabilità, tale da non farla definire episodica, ma idonea a ragionevole presupposto per un’attesa di apporto economico futuro e costante, costituisce legittima causa petendi di una domanda di risarcimento danni proposta di fronte al giudice penale chiamato a giudicare dell’illecito che tale lesione ha causato*”. L’articolo 19 recepisce tali orientamenti.

Infine, sul punto della tutela civilistica, l’articolo 20 riprende l’articolo 5 comma 4 bis del **decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7,** [convertito nella legge 2 aprile 2007 n. 40](http://www.altalex.com/index.php?idnot=36444): è precluso all’impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o dal suo convivente, di assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.

**6.Tutela penalistica**. Punto di partenza di questo capo, all’articolo 21,  è l’estensione alla situazione della convivenza dell’aggravante di cui all’articolo 61 n. 9 del codice penale, che riguarda chi abbia commesso il reato con abuso di autorità o di relazioni domestiche. L’articolo 22 riconosce al convivente la non punibilità di cui all’articolo 384 del codice penale: si tratta della norma che rende esenti da responsabilità penale condotte di favoreggiamento, falsa testimonianza, omessa denuncia, *et similia*, quando l’autore è stato costretto dalla necessità di evitare un grave danno a un prossimo congiunto; l’espressione “prossimo congiunto” viene intesa come comprendente coloro che compongono una convivenza dichiarata all’anagrafe ai sensi dell’articolo 1. Il menzionato articolo 384 del codice penale recita testualmente: *“Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371 bis, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà e nell’onore. Nei casi previsti dagli articoli 371 bis, 372 e 373, la punibilità è esclusa se il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimonio, perito, consulente tecnico o interprete ovvero avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione”.* La Corte Costituzionale, chiamata ad esprimersi sulla conformità alla Costituzione di tale ultima norma, ha dichiarato infondata la questione di legittimità, affermando che l’estensione delle cause di non punibilità implica un giudizio di ponderazione proprio del legislatore (Corte Cost., sent. n. 8 del 1996, e prima ancora nn. 352 del 1989 e 237 del 1986). Derogando alla natura meramente compilativa di questo testo unico, si ritiene opportuna l’estensione medesima.

Considerazioni analoghe vanno svolte per la pluralità di norme del codice penale, nelle quali rilevano i rapporti familiari, e precisamente per gli articoli 540, *Rapporto di parentela*; 570, *Violazione degli obblighi di assistenza familiare*; 572, *Maltrattamenti contro familiari e conviventi*; 649, *Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti*. L’articolo 23, a proposito dell’articolo 540 del codice penale, include nell’espressione “rapporto di parentela” anche il legame di convivenza. L’articolo 24, a proposito dell’articolo 570 del codice penale aggiunge alla espressione “qualità di coniuge” la seguente: “o di componente di una convivenza dichiarata all’anagrafe ai sensi dell’articolo 1”. L’articolo 25 precisa, quanto all’articolo 572 del codice penale, che il reato di maltrattamenti in famiglia o verso i congiunti sussiste anche nei riguardi di una persona che compone una convivenza. Infine, l’articolo 26 estende la non punibilità per i reati commessi in ambito familiare all’ipotesi in cui responsabile e parte offesa siano un convivente in danno dell’altro convivente (articolo 649 del codice penale).

**7.Tutela processualpenalistica**. Questo capo affronta anzitutto la questione del disagio e del conflitto interiore che agita i prossimi congiunti dell’imputato chiamati a testimoniare; e pertanto all’articolo 27 include il convivente nella categoria prevista dall’articolo 199 comma 1 del codice procedura penale, mentre già adesso l’art. 199 comma 3 del codice procedura penale riconosce al testimone la facoltà di astenersi dalla testimonianza limitatamente ai fatti verificatisi o appresi dall’imputato durante la convivenza se, pur non essendo coniuge dell’imputato, come tale conviva o abbia convissuto con esso.  L’articolo 28 affronta, con riferimento ai conviventi, le conseguenze e i casi di applicazione del provvedimento col quale il giudice penale dispone l’allontanamento dalla casa comune, mentre l’articolo 29 ricorda la legittimazione del convivente alla presentazione di una domanda di grazia in favore dell’altro convivente. Infine, l’articolo 30 riprende la più recente disciplina in tema di indagini patrimoniali antimafia per sottolineare come l’attività economica tale da far individuare le fonti di reddito è anche quelle di chi nell’ultimo quinquennio ha convissuto con i soggetti destinatari delle misure di prevenzione.

**8.Vittime di reati.** L’ultimo capo riguarda l’estensione la legislazione per le vittime di mafia o terrorismo. La legge 20 ottobre 1990, n. 302, *Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata*, ha esteso anche al convivente *more uxorio* il diritto di richiedere le provvidenze accordate per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. All’articolo 4, dopo aver fissato l’entità del beneficio (comma 1), precisa (comma 2) che “*L’elargizione di cui al comma 1 è corrisposta altresì a soggetti non parenti né affini, né legati da rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l’evento ed ai conviventi more uxorio; detti soggetti sono all’uopo posti, nell’ordine stabilito dal citato articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, dopo i fratelli e le sorelle conviventi a carico*”. A tale norma fa riferimento l’articolo 31 del presente testo unico.

Una disposizione analoga si trova nella legge 23 febbraio 1999, n. 44, *Disposizioni concernenti il fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura*, che all’art. 8 ha inserito nell’ambito dei soggetti aventi diritto alle elargizioni previste per le vittime di richieste estorsive e dell’usura i conviventi: “*Se, in conseguenza dei delitti previsti dagli articoli 3, 6 e 7, i soggetti ivi indicati perdono la vita, l’elargizione è concessa, nell’ordine, ai soggetti di seguito elencati a condizione che la utilizzino in un’attività economica, ovvero in una libera arte o professione, anche al di fuori del territorio di residenza: a) coniuge e figli; b) genitori; c) fratelli e sorelle; d) convivente more uxorio e soggetti, diversi da quelli indicati nelle lettere a), b) e c), conviventi nei tre anni precedenti l’evento a carico della persona”.* L’adattamento di tale disposizione si trova all’articolo 32 del presente testo unico.

La legge 13 febbraio 2001, n. 45, che innova il decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, *Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la loro protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia*, prevede che siano utilizzate le medesime misure di protezione dei collaboratori e dei testimoni di giustizia sia nei confronti del coniuge che del convivente. Così recita l’art. 9, comma 5: “*Le speciali misure di protezione di cui al comma 4 possono essere applicate anche a coloro che convivono stabilmente con le persone indicate nel comma 2 nonché, in presenza di specifiche situazioni, anche a coloro che risultino esposti a grave, attuale e concreto pericolo a causa delle relazioni intrattenute con le medesime persone. Il solo rapporto di parentela, affinità o coniugio, non determina, in difetto di stabile coabitazione, l’applicazione delle misure*”. È ripreso nell’articolo 33.

Inizio modulo

Fine modulo

Inizio modulo

Fine modulo